

# ENRICO SEVERINI

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

Oggetto: Art. 18 del PNRR 2 – Estensione obbligo fatturazione elettronica

L'art 18 del PNRR 2 pubblicato in GU n. 100 del 30 aprile 2022 ha stabilito, **a decorrere al 1° luglio 2022**, l'estensione dell'**obbligo di fatturazione elettronica ai contribuenti**:

- in regime forfettario
- in regime di vantaggio
- alle associazioni sportive dilettantistiche

**che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, raggugliati ad anno, superiori a euro 25.000.**

Sono invece esonerati dal predetto obbligo le cosiddette “**micro Partite IVA**”, cioè i contribuenti in regime forfettario o di vantaggio con ricavi nell'anno 2021 inferiori a 25.000 euro, **per i quali la fatturazione elettronica scatterà a partire dal 1° gennaio 2024.**

E' importante sottolineare che per tutto il **2022** rimane valido e inalterato il **divieto per medici e operatori sanitari di emettere la fattura elettronica per le prestazioni sanitarie effettuate a persone fisiche.**

Pertanto, indipendentemente dal regime fiscale contabile adottato, **vige nell'anno 2022 il divieto di emettere fatture elettroniche per:**

- i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate, con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati allo stesso Sistema Tessera Sanitaria (articolo 10-*bis*, DL 119/2018);

- i soggetti non tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, relativamente alle prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (articolo 9-*bis*, comma 2, DL 135/2018).

Tali soggetti saranno abilitati ad emettere fatture elettroniche soltanto a partire da gennaio 2023. Lo ha stabilito il “Decreto Fisco-lavoro 2022” in sede di conversione in legge 215/2021 che ha prorogato anche per l'anno 2022 il divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie sancito dal DL 119/2018 per il triennio 2019-2021.

Continuerà a sussistere l'obbligo di emettere la fattura elettronica per i contribuenti ordinari e semplificati e dal 1° luglio 2022 anche per i forfettari e contribuenti in regime di vantaggio che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi superiori a euro 25.000, per tutto quello che **non è prestazione sanitaria a persona fisica**, ovvero per:

- prestazioni svolte nei confronti di medici e/o operatori sanitari, di centri medici, cooperative, associazioni, aziende sanitarie o pubblica amministrazione;
- prestazioni che non hanno carattere sanitario come i servizi di consulenza, formazione o cessioni di beni sia a persone fisiche sia ad aziende.

### **Termini di trasmissione della e-fattura per il terzo trimestre 2022**

I soggetti in regime di vantaggio (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) o forfetario (art. 1 co. Da 54 a 89 della L. 190/2014), per i quali l'obbligo di emissione della fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio decorre dall'1.7.2022, potranno beneficiare di una moratoria dei termini di trasmissione delle fatture elettroniche per il terzo trimestre 2022.

L'art. 18 co. 3 ultimo periodo del DL 36/2022 dispone, infatti, che limitatamente a tale periodo non verrà applicata la sanzione per omessa fatturazione (art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97), qualora il documento elettronico venga emesso entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

### **Conservazione delle e-fatture**

In virtù di quanto disposto dall'art. 39 del DPR 633/72, le "fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica". Al fine di adempiere a tale obbligo, i soggetti tenuti all'emissione della e-fattura dal prossimo 1.7.2022 potrebbero utilizzare il servizio gratuito di conservazione offerto dall'Agenzia delle Entrate.

Accedendo al portale "Fatture e Corrispettivi", nella sezione "Fatturazione elettronica e Conservazione" è possibile aderire a tale servizio. Il sistema conserva, in via ordinaria, i documenti transitati via SdI (e-fatture emesse e ricevute, nonché note di variazione elettroniche), a partire dal giorno successivo alla data di adesione, fino a quello di revoca.

È, tuttavia, consentito richiedere che vengano portate in conservazione anche le fatture transitate per il Sistema di Interscambio in data antecedente a quella di sottoscrizione dell'accordo.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione e per gli eventuali approfondimenti.

Dott. Enrico Severini

---